TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione lavoro

Ricorso

con domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. in corso di causa

La sottoscritta **Randazzo Gaetana**, nata ad Agrigento il 21.08.1975 e residente a Grotte (AG), Viale Matteottti, n. 104, c.f. RNDGTN75M61A089H rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Leonardi c.f. LNRGTN59E24A089A pec avvgaetanoleonardi@pec.giuffre.it fax 0922602138 in forza di procura alle liti agli atti del fascicolo telematico

contro

il **Ministero della Pubblica Istruzione**, Università e Ricerca Scientifica, in persona del Ministro pro tempore e **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna** , in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna.

°°°

L'odierna ricorrente è docente a tempo determinato per l'insegnamento della Matematica Applicata (A047) nelle scuole della Provincia di Bologna ed è inclusa al posto **n. 1 della 3^ fascia** della graduatoria ad esaurimento (GAE) per la scuola secondaria di 2° grado con punti 119,00.

E', tuttavia, inserita con riserva (T) a partire dal 2007, ai sensi dell'art. 6 D.M. 85/05.

Quest'ultimo D.M. aveva attivato un corso speciale abilitante riservato a chi, in possesso del titolo di studio, avesse prestato almeno 360 giorni di servizio tra il 1° settembre 1999 e il 6 giugno 2004.

Ma tanti giovani laureati insorsero poiché dopo tanti anni di studio e senza che l'Amministrazione avesse attivato altri percorsi abilitanti all'insegnamento, il D. M. n. 85/2005 restringeva la possibilità di partecipazione solo a chi avesse prestato i 360 giorni di servizio in quell'arco temporale (e tra questi l'odierna ricorrente).

Firmato Da: LEONARDI GAETANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61619c730e98f8e6ce7b37723908cd6e

Tuttavia, il D.M. n. 85/2005, prima citato, all'art. 6 comma 2 prevedeva:

" **2.-** I *candidati che abbiano presentato ricorso avverso l'esclusione, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi con riserva alla frequenza del corso e alle prove finali e vengono, eventualmente, iscritti con riserva nell'elenco degli abilitati o degli idonei*.),

Cosicchè l'Amministrazione dispose, nelle more della definizione del ricorso (Tar Palermo n. r.g. 1272/2006), l'ammissione ai corsi abilitanti e l'iscrizione con riserva alle graduatorie provinciali di coloro che, e tra questi l'odierna ricorrente, avevano proposto ricorso al Tar poichè non avevano ancora accumulato 360 giorni di servizio tra il 1° settembre 1999 e il 6 giugno 2004. Alcuni di essi, anche la ricorrente, non rientrarono nemmeno nel periodo di proroga concesso nel 2009 con il decreto Milleproroghe.

(*"1- bis. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'esame di Stato)*"**decreto c.d. Milleproroghe 2009 all'art. 36, comma 1-bis.**

La docente ha frequentato i corsi ex D.M. n. 85/85 ed ha superato con profitto le prove finali (65/80) ed è stata inclusa, con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento (D.D. Usr Sicilia prot. n. 4536 del 25 luglio 2008 in atti), ma non consentendole, per tutto questo periodo, il conferimento di nomina di rapporto di lavoro né a t.d. né tantomeno a t. i.

E' pur vero, invece, che uguali fattispecie sono state risolte **per legge** ed altri aspiranti, inclusi nella medesima graduatoria definitiva della Provincia di Trapani, hanno già beneficiato della iscrizione a pieno titolo (cfr. decreto Gentile Valeria del 14.09.2017 Usp Trapani in atti).

Invero, nel caso in esame risulta decisiva la sentenza del **Tar Lazio, Sezione Terza bis, n. 9550/2015 che dichiara la sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti .** Anche in questa ipotesi si contestava l'irragionevolezza del presupposto

Firmato Da: LEONARDI GAETANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61619c730e98f8e6ce7b37723908cd6e

dei 360 giorni di servizio prestati entro i limiti temporali fissati tra il 01.09.1999 e il 6 giugno 2004 dal D.M. n. 85/2005. Difatti, per il Collegio è intervenuta la disciplina dell'art. 4, comma 2 bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, introdotto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168. La norma prevede in modo chiaro ed inequivocabile che "*conseguono a ogni effetto l'abilitazione professionale i candidati in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte e orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela*". E prosegue il Collegio: "*Ne consegue che, **per factum principis** riconducibile alla norma ora detta, i ricorrenti che hanno superato le prove prescritte ai fini dell'acquisizione dell'abilitazione di cui si tratta, hanno, ormai, pure maturato il diritto a conseguire il titolo stesso*.

E al riguardo richiamano C.d.S. Sez. VI, 28 febbraio 2007 n. 1000, Tar Puglia, Lecce, Sez. I 14 settembre 2007, n. 3247. Ma si sottolinea, soprattutto, che "*è la legge che prevede, per coloro che abbiano superato le prove scritte e orali anche a seguito di provvedimenti giurisdizionali (...) o di autotutela, il conseguimento (...) del titolo per il quale concorrono*. Pertanto, la vicenda è definita per legge e, "*in ogni caso l'Amministrazione è pervenuta ad una rivalutazione positiva, smentendo il suo precedente orientamento negativo (i ricorrenti, già esclusi dal corso, dopo l'ammissione con riserva hanno superato la sessione di esami e sono, quindi, stati oggetto di positiva valutazione da parte dell'apposita commissione di esami, con conseguente inclusione nella Graduatoria ad esaurimento*".

Detto insegnamento è per nulla casuale o estensivo ma trova fondamento nella richiamata sentenza del C.d.S. n. 1000/2007 secondo cui "*l'accettazione di tale meccanismo, introdotto per legge, deve avvenire in base alla considerazione, di fatto e di diritto, che, in ogni caso, sia pure coartata da un provvedimento giurisdizionale, l'amministrazione è pervenuta ad una rivalutazione positiva, smentendo il suo precedente-orientamento-negativo. Si tratta di un fatto nuovo, come tale idoneo a ritenere superata (procedimentalmente e processualmente) la precedente determinazione negativa"*. Come è facile dedurre, tale insegnamento è rimasto

Firmato Da: LEONARDI GAETANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61619c730e98f8e6ce7b37723908cd6e

costante nel tempo, e pertanto si è consolidato, atteso che la sentenza del Tar Lazio del 2015**, rimasta inappellata dall'Amministrazione**, richiama integralmente la decisione del CdS. Come pure consolidata appare l'inclusione della ricorrente nella graduatoria, dopo ben 11 anni. **Con la sentenza 4193/17 il Tar del Lazi** *La consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato* – si può leggere nella sentenza – *in fattispecie del tutto analoga, ha ritenuto applicabile il principio di cui al richiamato articolo 4, comma 2 bis, del d.l. n. 115/2005 convertito dalla legge, n. 168/2005 con conseguente consolidamento della posizione acquisita in via cautelare da parte ricorrente [...]; pertanto, anche nei confronti di tali ricorrenti il ricorso va dichiarato improcedibile, ma per consolidamento della posizione acquisita*».

Come già accennato, di recente, la medesima Amministrazione resistente, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani, in autotutela, ha accolto le medesime ragioni che sono qui esposte, applicando l'art. 4 comma 2 bis D.L. n. 115/2005, ed ha incluso a pieno titolo la ricorrente nella Gae della Provincia di Trapani (decreto in atti). Senza contare, infine, che il lungo tempo decorso dall'inclusione nella Gae (2007) ha consolidato l'aspettativa (rectius: l'affidamento) della ricorrente alla inclusione a pieno titolo.

Sul periculum in mora

Ciò detto in ordine alla sussistenza del c.d. *fumus boni juris,* quanto invece al *periculum in mora* è opportuno rilevare che la ricorrente è inclusa con riserva nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Bologna per l'insegnamento della Matematica dal **2007,** senza aver stipulato alcun rapporto di lavoro, mentre gli altri aspiranti, inclusi in graduatoria a pieno titolo, pur vantando un punteggio inferiore, sono stati persino immessi in ruolo. Ciò le ha impedito (e le impedisce) di accrescere la sua esperienza professionale e di prevedere il percorso della sua vita futura con maggiore serenità, soprattutto in una fase così difficile per l'andamento economico del nostro Paese. Tra qualche giorno compirà l'età di 43 anni e dopo tanti anni di studio nulla ha ancora ottenuto definitivamente sotto il profilo della esperienza e della crescita professionale nell'insegnamento. A ciò si aggiunga che oltre al titolo abilitante, conseguito ex legge n. 143/2004 – D.M. n. 85/2005, in esame, con il

Firmato Da: LEONARDI GAETANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61619c730e98f8e6ce7b37723908cd6e

punteggio di 70/80, la ricorrente ha conseguito un secondo titolo abilitante per l'insegnamento della Economia Aziendale frequentando presso l'Università di Palermo un Percorso Abilitante Speciale nel corso dell'anno 2013/2014, superato con la votazione di 97/100 (attestazione in atti). Pertanto, non si è mai sottratta allo studio e all'approfondimento della materia, ma anzi ha dimostrato di essere perfettamente in grado di insegnare, superando tutte le sfide che le si sono frapposte. Dal 2016 è vedova ed oggi è madre di due figli (tutti i certificati anagrafici relativi all'atto di matrimonio, lo stato di vedovanza e la nascita dei figli sono prodotti unitamente al presente atto con il file di nome Certificati Anagrafici).

Per tutti questi motivi, si chiede al Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro,

in via cautelare, di ordinare all'Amministrazione resistente di inserire la ricorrente a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Bologna per l'insegnamento delle Scienze matematiche applicate di 2° grado e, per l'effetto, di ordinare all'Amministrazione resistente la stipula di eventuali rapporti di lavoro quale docente sia tempo indeterminato che determinato;

in ogni caso, di adottare qualunque provvedimento d'urgenza che appare più idoneo ad assicurare gli effetti della statuizione di merito;

nel merito, condannare l'Amministrazione resistente all'inserimento a pieno titolo della ricorrente nella graduatorie ad esaurimento della Provincia di Bologna per l'insegnamento delle Scienze matematiche applicate di 2° grado.

Si dichiara che il presente procedimento attiene alla materia del lavoro ed è di valore indeterminabile ma la ricorrente gode dell'esenzione del pagamento del contributo unificato per la dichiarazione allegata al presente ricorso.

Bologna, 28 giugno 2018

Avv. Gaetano Leonardi

Firmato Da: LEONARDI GAETANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61619c730e98f8e6ce7b37723908cd6e